

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3479

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Disposizioni in favore delle Università

*Presentata il 12 dicembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le università versano in situazioni assai critiche a causa del progressivo ridimensionamento dei finanziamenti pubblici che lo Stato determina annualmente nei loro confronti.

A causa dei tagli di spesa effettuati durante gli ultimi anni, le università si sono ritrovate a dover far fronte alle spese per il loro funzionamento e per le attività istituzionali, ricorrendo ad esposizioni debitorie.

I disequilibri di bilancio delle università relativi agli anni trascorsi, precisamente quelli causati per la copertura dei fabbisogni per gli oneri sostenuti dal 1995 al 2000, ammontano complessivamente a circa 524 milioni di euro.

Una quota pari a 375 milioni di euro del debito di cui trattasi è stata coperta con un finanziamento straordinario concesso ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.

Si tratta di un provvedimento assolutamente inadatto a garantire la stabilità finanziaria delle università e soprattutto ad assicurare, per il futuro, il loro corretto funzionamento, nonché lo svolgimento completo delle loro attività istituzionali.

Nel corso dell’esame del citato provvedimento (atto Camera n. 3312), la V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati, nell’esprimere il suo parere al provvedimento, ha rilevato che la copertura finanziaria prevista per far fronte ai disavanzi pregressi delle università era per tali scopi insufficiente, osservando che: « la natura dei disavanzi risulta di carattere strutturale e pertanto suscettibile, in mancanza di un congruo adeguamento dei

trasferimenti erariali, di verificarsi nuovamente negli esercizi futuri; l'insufficienza dei trasferimenti determinerà nuove regolazioni debitorie a carico dei prossimi esercizi, compromettendo la trasparenza del bilancio dello Stato ».

In considerazione di tali circostanze e stante le necessità di prevedere per i prossimi anni adeguati trasferimenti in favore delle università (da un lato per far fronte agli oneri retributivi pregressi non esauritamente coperti tramite gli ultimi provvedimenti legislativi; dall'altro lato, per ripristinare un equilibrio finanziario delle univer-

sità medesime), riteniamo urgente disporre nuove misure per il loro sostegno.

La presente proposta di legge ha lo scopo di determinare nuove provvidenze per le università, sia attraverso un'integrazione dei finanziamenti disposti con il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002, sia incrementando per il 2003 il fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Data l'urgenza e la gravità della materia, si auspica che la proposta di legge sia approvata con il consenso di tutti e in tempi brevissimi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

## ART. 2.

1. Per contribuire in maniera confacente alle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2003, volta ad incrementare le disponibilità del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2003 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0046350\*